



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

Oggetto: Nomina Commissione Comunale "Sociali e pari opportunità".

IL PRESIDENTE
Fto Moro Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

N. 13 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

07 GEN 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di dicembre alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass.G	Ass.I
Sindaco	Moro Davide	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Mattiolo Filippo	X		
Consigliere	Favero Gino	X		
Consigliere	Carpanese Alice	X		
Consigliere	Penello Laura	X		
Consigliere	Gazzabin Serena	X		
Consigliere	Pizzo Giovanni	X		
Consigliere	Menegazzo Cinzia	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Gallinaro Giulia	X		
Consigliere	Menegazzo Nicola	X		
Consigliere	Crivellaro Giampietro	X		

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Merlo Annalisa

Partecipa alla seduta la Sig.ra Merlo Annalisa Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Moro Davide, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Pizzo Giovanni- Menegazzo Cinzia - Garbo Claudio

Copia conforme all'originale.

Li, 07 GEN 2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Merlo Annalisa

(Handwritten signature and official stamp)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 16/12/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Li, 16/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Bertipaglia Catia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

POSITIVO

Li, 16/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto Quarantin Luigino

Oggetto: Nomina Commissione Comunale "Sociali e pari opportunità".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l' 1 giugno 2015 si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Duc Carrare a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 31 maggio 2015;

Richiamata la deliberazione di C.C. 55 del 16/10/2015 resa immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto, secondo quanto prevede l'art. 1 del vigente Regolamento delle Commissioni Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 86 del 28.12.2006, ad istituire le Commissioni Comunali Consultive permanenti nonché le consulte, stabilendone la composizione numerica e i compiti fra cui la Commissione Comunale "Sociali e pari opportunità", e riservando a separato atto la nomina dei componenti;

Ravvisata pertanto la necessità di nominare la nuova Commissione Comunale "Sociali e pari opportunità", in seguito al rinnovo dell' Amministrazione Comunale eletta il 31/05/2015;

Preso atto che, in base ai criteri stabiliti con la su citata deliberazione, la commissione è composta da 4 membri effettivi e 1 supplente per la maggioranza e da 2 membri effettivi e 1 supplente per le opposizioni;

Viste le designazioni pervenute dai capigruppo consiliari in ordine ai nominativi da proporre per la nomina;

Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190." Il quale prevede al comma 1 i casi di incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, ed ai commi 2 e 3 così testualmente recita:

"2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse."

Richiamato il Parere dell'ANAC 30/04/2015 ad oggetto: AG 33/2015/AC - Regione Friuli Venezia Giulia - art. 7, comma 2, d.lgs. 235/2012 - componenti commissioni consultive - applicabilità, il quale conclude come segue:

....omissis..... "Dunque, anche sulla base di un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopra riportate, appare evidente la volontà del legislatore di considerare le situazioni di cui all'art. 7, comma 1 (e di cui all'art. 10, comma 1), ostative al conferimento di qualsiasi incarico/nomina di competenza degli enti sopra citati - siano essi con potestà amministrative o meno - in quanto le stesse si configurano alla stregua di un requisito negativo ai fini della capacità di partecipare alla competizione elettorale e di mantenere la carica, nonché di assumere i predetti incarichi."

Per tutto quanto sopra si ritiene, pertanto, che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 235/2012, il divieto previsto al comma 1, debba essere esteso a tutti gli incarichi di competenza regionale (oltre quelli contemplati nel comma 1), sia in relazione ad incarichi amministrativi, sia in relazione a commissione consultive o ad altri organismi, anche privi di potestà amministrative. Lo stesso divieto opera, altresì, ai sensi dell'art. 10, comma 2, per tutti gli incarichi di competenza provinciale, comunale o circoscrizionale, oltre quelli contemplati nel comma 1 della stessa disposizione."

Dato atto che i consiglieri proposti sono già in possesso dei requisiti di cui sopra, mentre per i componenti esterni proposti, (come da atti depositati in segreteria) hanno presentato una esplicita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, e 76 del DPR n. 445/2000, in merito all' assenza a proprio carico delle cause di incandidabilità, di cui all' art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Richiamato inoltre l'art. 64 comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e succ mod e int. secondo cui il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 267/2000 relativi ai costi delle Commissioni:

- art. 82 comma 2 secondo cui i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni

- art. 82 comma 7 secondo cui agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne

- art. 82 comma 11 secondo cui la corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni;

- art. 83 comma 2 secondo cui salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, i sindaci, i consiglieri dei comuni, i componenti delle giunte comunali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/6/2015, eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 1 comma 136 della Legge 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che prevede l'obbligo di rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali al fine di assicurare l'invarianza della spesa in rapporto alla legislazione vigente, nella quale, relativamente ai gettoni di presenza spettanti ai consiglieri ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.L.gs 267/2000, per la partecipazione a commissioni, ai fini dell'invarianza della spesa, si è stabilito che gli stessi non saranno corrisposti ad alcun consigliere per la partecipazione ad alcuna commissione di qualsiasi tipo;

Dato atto che non ci sono stati interventi oltre a quelli riportati nell'allegato A) della delibera di C.C. n. 70 in data odierna;

Sentite le proposte per la commissione comunale "**Comunale Sociali e pari opportunità**";

